

Proposte di riforma della parte speciale del Codice penale

Gruppo di lavoro: omicidio e lesioni stradali

Premessa

Si è optato per soluzioni più nette possibile, in sintonia con i principi di *extrema ratio*, di sussidiarietà, di offensività e di colpevolezza, ma anche pensando ad un efficace presidio in chiave di prevenzione generale e speciale. Restringere l'area della punibilità rendendola più efficace, in poche parole.

Il tema della circolazione stradale, infatti, per quanto non particolarmente *a la page* in questo momento, risulta essere estremamente caldo e di grande impatto giudiziario, se non altro per il fatto che il trend di vittime della strada non sembra da ultimo in flessione (attorno a 3.500 morti l'anno, oltre alle vittime di altro genere) e che i riflessi socio economici della sinistrosità stradale (in particolare con danni alle persone) sono relevantissimi, sia come "capitale" umano, sia economicamente: oneri sul sistema sanitario nazionale, oneri assicurativi (che, presumibilmente, non producono maggiori profitti per le imprese di assicurazione, ma soltanto maggiori oneri per gli utenti, che incidono negativamente sui consumi e, quindi, producono effetti sfavorevoli sulla crescita, in un periodo, peraltro, di conclamata stagnazione, se non di vera e propria recessione) e molto altro ancora.

Dunque: depenalizzazione consistente, apparato sanzionatorio penale concentrato nel Codice, articolazione tipologica degli illeciti che riporti dignità al principio di tipicità in materia penale e che rifletta l'effettivo grado di offesa dei fatti punibili e l'effettiva intensità della corrispondente colpevolezza, anche allo scopo di contenere la notevole afasia giurisprudenziale (ma pure dottrinale, talvolta) cui spesso è dato assistere.

Si è poi proceduto ad un raccordo con le disposizioni del Codice della Strada, in modo da tentare di fornire un "prodotto" spendibile e "pronto per l'uso", evitando proposte decontestualizzate i cui collegamenti potrebbero risultare assai problematici. Inoltre, proprio sulla base di tale lavoro di raccordo, si è trasferita tutta la materia penale "stradale" nel Codice Penale (residuerebbero soltanto le falsificazioni di targhe automobilistiche e l'uso di targhe manomesse o falsificate, ipotesi di reato rispetto alle quali, però, il Codice della Strada (art. 100, comma 14) rinvia espressamente al Codice penale ("*è punito ai sensi del codice penale*").

Si è dovuto, per necessità di cose, date le premesse, riformulare per intero la fattispecie comune di lesioni colpose, non essendo stato possibile intervenire isolando le disposizioni in materia stradale.

Più in particolare, i punti salienti dell'auspicato intervento riformatore sono i seguenti.

1) Vengono depenalizzate le lesioni colpose lievi e lievissime, tanto stradali che non.

2) Sono previsti *fatti di speciale gravità* secondo un parametro che guarda all'*elevato* quoziente di protezione della regola precauzionale violata e all'*elevato* quoziente di rischio modale della condotta, ma in una prospettiva concreta - con ciò modificando, sulla base di un ampio dibattito interno, alcune precedenti versioni -, non dipendente, cioè, dal tipo di violazione astrattamente considerato ma dalle esigenze concrete di protezione del bene tutelato e dalle concrete modalità di realizzazione della condotta, in modo da valorizzare sia il profilo del *disvalore complessivo del reato*, sia

quello della *colpevolezza*. In tale prospettiva - e seguendo un'indicazione già formulata in linea generale nella comunicazione del Presidente dell'Associazione, volta a contenere l'impiego delle *circostanze* - si dovrebbe escludere la qualificazione di tali fatti di speciale gravità come circostanze del reato, che vengono peraltro muniti di cornice autonoma di pena. Tuttavia si è preferito evitare una loro espressa esclusione dal novero delle circostanze del reato (con una formula del tipo "*ai casi previsti in questo articolo non sono applicabili le disposizioni in materia di circostanze del reato*") non perché non fosse astrattamente ammissibile, ma per ragioni di ordine sistematico, ossia per evitare che laddove non compaia una simile formula l'interprete debba qualificare il "caso speciale" come elemento accessorio. Del resto, che si tratti di fattispecie autonome di reato si evince chiaramente dall'art. 590 *octies*, disciplinante appunto le circostanze aggravanti e attenuanti specifiche. Si è voluto con tali fattispecie, dal punto di vista delle finalità pratiche, contemplare casi di *frontiera* con il dolo eventuale, lasciandone inalterata la loro collocazione nell'ambito dell'illecito colposo. Originariamente si era espressamente contemplata fra di essi l'ipotesi della *previsione dell'evento* congiunta alla mancanza di *ragionevole certezza di poterlo evitare*, in cui l'evento lesivo appare collocarsi nella zona grigia dell'*imponderabile*. Tuttavia si è preferito fare a meno di una simile previsione, per le implicazioni che essa avrebbe avuto sulla parte generale e perché la sua formulazione non trovava l'accordo di tutti in considerazione delle diverse opzioni ricostruttive in ordine alla struttura del dolo. Si è infine ritenuto opportuno estendere queste fattispecie anche alle *lesioni e all'omicidio non stradali*, trovando esse fondamento in una *ratio* che assume una connotazione di ordine generale nel quadro del reato colposo.

3) Si è prevista, poi (pure in questo caso dopo ampio dibattito), un'unica ipotesi *qualificata*, tanto per l'omicidio quanto per le lesioni, consistente in un fatto che presenta una *duplice connotazione di illiceità a carattere penale* (ancorché, come vedremo, si proponga la depenalizzazione con rafforzamento delle sanzioni amministrative per la violazione che rimane assorbita in tale ipotesi di reato): l'evento morte deve realizzarsi per colpa dipendente dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del soggetto che è alla guida del veicolo. In tal caso, che trattasi di fattispecie autonome non dovrebbero esservi dubbi, stante anche la diversità soggettiva rispetto all'omicidio colposo "comune" (e alla corrispondente ipotesi di lesioni colpose "comuni"): siamo infatti qui in presenza di un *reato di mano propria* che può essere commesso solo da colui che si trovi *alla guida* del veicolo, a differenza delle altre ipotesi.

4) In sintesi, nell'ottica di dare la massima attuazione possibile ai *principi di offensività e di colpevolezza*, si è voluto, da un lato, introdurre *specifici parametri di qualificazione della colpa*, legati al grado di pericolosità della violazione della regola precauzionale, formulati come *fatti di speciale gravità* connotati da *elevato quoziente di rischio modale della condotta*; ipotesi, queste, che dovrebbero sostanzialmente designare un *grado particolarmente elevato di colpevolezza colposa*, sia con riferimento al disvalore complessivo del reato (l'evento lesivo è conseguenza/concretizzazione di una condotta altamente rischiosa, in considerazione delle circostanze concrete in cui

si è verificato il fatto, e, pertanto, il suo disvalore risulta particolarmente elevato), sia con riferimento al grado di rimproverabilità della condotta stessa, che appare sintomatica di scarsa considerazione per il bene giuridico leso dal reato, in quanto *l'agente ha accettato l'alea di un esito lesivo*, pur non avendo propriamente accettato l'evento stesso nella propria sfera intenzionale. In questa prospettiva i suddetti *fatti di speciale gravità* si presentano quali fattispecie autonome, volendosi seguire il criterio che tutto ciò che attiene alla dimensione della colpevolezza e dell'offensività deve rimanere estraneo alle circostanze del reato, per ricadere nell'ambito della sua stessa essenza. Queste fattispecie, inoltre, come già si accennava devono svolgere il ruolo pratico di contemplare quei fatti che, pur non assurgendo alla colpevolezza dolosa, si collocano verso il limite superiore di quella colposa e intorno alla zona di confine di quest'ultima con il dolo eventuale, rappresentando una risposta adeguata alle forme più gravi di colpa ed evitando al contempo il rischio di soluzioni interpretative volte ad abbassare la "soglia d'ingresso" nel dolo. Tali fattispecie sono costruite guardando al disvalore del reato colposo non solo dal versante della rimproverabilità astratta della condotta in relazione alla portata preventiva della regola precauzionale o del dovere di diligenza violati (ad es. oltrepassamento della doppia striscia in un tratto stradale pericoloso, superamento dei limiti di velocità in misura estremamente elevata, guida oggettivamente pericolosa etc.), ma anche al quoziente di rischio modale della condotta, ossia alle **concrete esigenze di protezione dei beni tutelati e alle circostanze di tempo e di luogo**, di guisa che l'evento verificatosi rappresenti la realizzazione di un rischio *in concreto* particolarmente elevato.

Dall'altro lato si propone, oltre ai fatti di speciale gravità, l'introduzione di una *fattispecie qualificata*, caratterizzata dalla doppia illiceità (penale o amministrativo-penale) ed espressione di un livello di offensività molto elevato che assomma in sé il disvalore d'azione tipico di un illecito formale e quello di uno di evento/conseguenza del primo, laddove l'evento sia funzionalmente collegato all'elemento qualificante (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica che abbia determinato l'evento lesivo).

Si è poi ritenuto che fosse più coerente in sede sistematica estendere l'ambito previsionale di tali ipotesi anche oltre l'omicidio e le lesioni stradali.

5) Vengono depenalizzate la *guida in stato di ebbrezza* e la *guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti*, rafforzando le relative sanzioni amministrative. Tali ipotesi, infatti, non giovano al sistema né in termini di razionalità politico-criminale né in termini di efficacia ed effettività delle sanzioni. La pendenza dei numerosi procedimenti penali per questi reati, tende infatti a sterilizzare la sanzione amministrativa, producendo un effetto opposto a quello desiderato. In attesa della definizione in sede penale del procedimento, la sanzione amministrativa nel migliore dei casi arriva con enorme ritardo rispetto al fatto, rischiando così di divenire inefficace o di essere elusa ricorrendo a meccanismi sospensivi che a distanza di molto tempo dalla contestazione trovano facile applicazione. Molto meglio, pertanto, rafforzare le sanzioni amministrative depenalizzando e rendendone possibile l'immediata applicazione con provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa, con l'ulteriore vantaggio di sfoltire il carico giudiziario da processi la cui celebrazione appare del tutto inutile e ingiustificata.

6) Le lesioni personali colpose sono state concepite in modo da valorizzare il più possibile il *nesso strutturale e funzionale* fra violazione della regola precauzionale (e, nel caso delle lesioni e dell'omicidio stradali, della regola *sulla disciplina della circolazione stradale*) ed evento del reato e fissando i termini di tale nesso negli eventi che specificamente connotano le lesioni costituenti reato (già gravi e gravissime, secondo le norme vigenti). Questa scelta si è resa peraltro necessaria con la depenalizzazione delle lesioni lievi e lievissime, che impone evidentemente la riformulazione della fattispecie (penale) base.

7) In un'ottica di deflazione si è poi ritenuto di proporre la procedibilità a querela per le lesioni corrispondenti alle attuali lesioni gravi, lasciandola d'ufficio per le attuali gravissime (come è noto, invece, poiché secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai affermatosi, le lesioni stradali tanto gravi quanto gravissime costituiscono autonome fattispecie di reato, risultano attualmente perseguibili d'ufficio: soluzione opposta sarebbe scaturita dalla loro qualificazione circostanziale, ai sensi dell'art. 4, let. a), D. lgs. n. 274, 28 agosto 2000). Tale scelta, però, si è inteso "mitigare" con un termine più lungo (sei mesi) di quello ordinario per la proposizione della querela e assegnando comunque la competenza al tribunale (in composizione monocratica), attraverso una modifica del citato art. 4, let. a), sopprimendo le parole da "590" fino a "venti giorni" (il tenore così risultante di questa disposizione si armonizza con la proposta di carattere più generale di depenalizzazione delle lesioni lievi e lievissime in ogni ambito colposo). Da un lato, dunque, si è ritenuto che la perseguibilità delle lesioni colpose più gravi non possa essere rimessa ad una valutazione della persona offesa (anche per ragioni legate ad una effettiva tutela dei soggetti più deboli, in primo luogo minori, che si trovano costretti a "subire" la rappresentanza); dall'altro, anche per le (attuali) lesioni gravi, pur rimettendone la procedibilità all'iniziativa della persona offesa, è parso opportuno allungare il termine di decadenza e riservarne l'accertamento al tribunale, pure in vista dei delicati profili medico-legali e tecnici che spesso accompagnano le vicende giudiziarie relative a questo reato. D'altronde non si è nemmeno ritenuto di prevedere la procedibilità a querela per i fatti di speciale gravità e per le lesioni qualificate, a motivo, in particolare, della rilevante esigenza di prevenzione speciale sottesa alla commissione di essi, che verrebbe elusa ove la procedibilità fosse rimessa all'iniziativa della persona offesa e ove il contenzioso si giocasse, in ultima istanza, sul terreno del risarcimento del danno, peraltro in un settore in cui vi è l'assicurazione obbligatoria.

8) Allo scopo di garantire l'efficienza del sistema e l'efficacia delle sanzioni, si è confermato che la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e le sanzioni amministrative pecuniarie siano applicate direttamente dal giudice penale (come avviene attualmente), per evitare duplicazioni di procedimenti e possibili violazioni del principio del *ne bis in idem*, trattandosi di sanzioni aventi *natura penale* ed essendo quindi corretto prevederne un *procedimento di accertamento e di irrogazione integrato* (*connessione materiale e temporale*, secondo le indicazioni provenienti dalla Corte EDU), evitando, così, una duplicazione di giudizi e di attività "processuali". Si è poi ritenuto che all'accertamento dei reati *de quibus* segua sempre la *revoca della patente di guida*, per rafforzarne l'effetto generale e special preventivo.

Tuttavia, a questo riguardo, si deve tener conto della recente sentenza della Corte costituzionale (17 aprile 2019, n. 88) e, pertanto, la questione merita un approfondimento, anche in conseguenza del quadro estremamente farraginoso della normativa contenuta nel Codice della Strada in materia di sospensione e revoca della patente di guida. Si deve poi considerare che, nel caso, vanno apportate delle modifiche di coordinamento a carattere formale - che non alterano la sostanza dell'impianto normativo - agli artt. 222 e 223 del D. lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), di cui si propone già in questa sede una riformulazione. L'assetto procedurale rimarrebbe comunque immutato: in caso di lesioni o omicidio stradali l'organo accertatore della violazione procede al ritiro immediato della patente e il prefetto ne dispone la sospensione provvisoria della validità (salve le ipotesi di revoca della sospensione provvisoria disciplinate dal Codice della Strada); con la pronuncia della sentenza di condanna e della revoca della patente in sede penale, il prefetto adotta il corrispondente provvedimento amministrativo (art. 224 C.d.S.).

9) Si è prevista la *revoca della patente di guida* come sanzione amministrativa accessoria, per tutte le ipotesi di lesioni e omicidio stradali, allo scopo di rafforzare l'effetto generale e special preventivo.

10) E' stata introdotta la fattispecie di *omissione di soccorso stradale* coordinandola con l'art. 593.

11) Quanto alle circostanze, sono state mantenute in relazione a quegli elementi che non hanno una diretta incidenza sul piano della *offesa* e della *colpevolezza per il fatto*, ma assumono rilievo con riferimento ad un *ambito periferico della fattispecie*: la fuga del conducente, circa le possibili (ma generiche) conseguenze dannose che essa può produrre successivamente alla condotta del reato e in connessione a questa; il fatto commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, o il cui veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria, riguardo alla pericolosità in astratto e alla antidoverosità della guida in mancanza di valida autorizzazione o di autorizzazione sospesa o revocata e alle conseguenze pregiudizievoli per le vittime del reato che possono scaturire dalla mancanza di copertura assicurativa: si tratta pur sempre, però, di elementi che sicuramente possono assumere rilievo ai fini della dosimetria sanzionatoria, ma che non hanno, in quanto tali, alcuna portata offensiva né un rilievo diretto sulla *colpevolezza per il fatto*, sebbene possano essere indicativi di un maggior grado di rimproverabilità e di meritevolezza della pena.

Si è poi optato per non introdurre l'attenuante ad effetto speciale "quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole (e dipenda anche dal concorso dell'azione od omissione della vittima)", poiché se non è conseguenza dell'azione od omissione del colpevole (o dei colpevoli cooperanti fra loro), è ricollegabile al fortuito (o alla condotta della persona offesa). Ma il collegamento con il fortuito sarebbe oltremodo pernicioso, perché dimostrerebbe che il fortuito non può escludere la colpa (specifica). Onde evitare simili esiti interpretativi, è allora sembrato preferibile non introdurre una simile circostanza. Certo è, tuttavia, che una simile diminuzione si giustificerebbe negli ambiti in cui anche alla vittima del reato si richieda una diligenza secondo parametri generalizzabili, come è il caso della condotta stradale

da parte di ogni possibile utente. Diversamente, in altri ambiti, come, ad esempio, quello della responsabilità del sanitario, non sembra possibile individuare un parametro di diligenza oggettiva inerente alla vittima del reato (il paziente o fruitore della prestazione sanitaria).

PROPOSTA DI ARTICOLATO NORMATIVO

Codice Penale

Art. 589 bis *Omicidio stradale*

“Chiunque per colpa dipendente dalla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da a

Art. 589 ter *Fatti di speciale gravità*

I fatti preveduti dai due articoli precedenti sono di speciale gravità e la pena è della reclusione, con riferimento all'art. 589, da a, con riferimento all'art. 589 bis, daa, in relazione alle concrete esigenze di protezione dei beni tutelati o alle concrete circostanze di tempo e di luogo.”

Art. 589 quater *Omicidio stradale qualificato*

“Chiunque, alla guida di un veicolo a motore, per colpa dipendente dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, 186 bis e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da a

Art. 589 quinquies *Concorso di reati*

Se il conducente cagiona la morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni

Art. 590 *Lesioni personali colpose*

“Chiunque per colpa cagiona ad altri una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, è punito con la reclusione da... a...

Se la malattia è certamente o prababilmente insanabile, ovvero è cagionata la perdita di un senso o di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, o la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, o la permanente e grave difficoltà della favella, la pena è della reclusione da a

Art. 590 bis *Lesioni personali stradali*

“Chiunque per colpa dipendente dalla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona ad altri uno degli eventi previsti dal primo comma dell'articolo precedente è punito con la reclusione da a

Se è cagionato uno degli eventi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, la pena è della reclusione da a

Art. 590 ter *Querela di parte*

"I delitti previsti dal primo comma dell'articolo 590 e dal primo comma dell'articolo 590 bis sono punibili a querela della persona offesa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, possono proporla i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi".¹

Art. 590 quater *Fatti di speciale gravità*

"I fatti previsti negli articoli 590 e 590 bis sono di speciale gravità in relazione alle concrete esigenze di protezione dei beni tutelati o alle concrete circostanze di tempo e di luogo e per essi la pena è, rispettivamente, della reclusione da ...a e della reclusione da... a".

Art. 590 quinquies *Lesioni personali stradali qualificate*

"Chiunque, alla guida di un veicolo a motore, per colpa dipendente dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, 186 bis e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commette il fatto preveduto dall'art. 590 bis, è punito con la reclusione da a"

Art. 590 sexies *Concorso di reati*

"Se il conducente cagiona lesioni ai danni di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni"

Art. 590 septies *Revoca della patente di guida*

"Alla condanna, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis, 589 ter, 589 quater, 590-bis, 590 quater e 590 quinquies consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale disposizione si applica anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada sono applicate con la sentenza di condanna. E' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato"

Art. 590 octies *Circostanze aggravanti e attenuanti*

"Le pene previste per i reati di cui agli articoli 589 bis, 589 ter, 589 quater, 590 bis, 590 quater e 590 quinquies, sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il conducente si dà alla fuga;**
- 2) se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.**

Le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti."

¹ Corrispondentemente andrebbe introdotta la seguente modifica: all'art. 4, let. a), D. lgs. n. 274, 28 agosto 2000, le parole da "590" fino a "venti giorni" sono soppresse.

Art. 590 nonies *Omissione di soccorso stradale*

“Chiunque, in caso di incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che abbiano riportato lesioni di qualsiasi tipo, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale disposizione si applica anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale ai sensi dell'art. 590, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”

Legenda per gli articoli seguenti: per chiarezza espositiva le parti fra parentesi quadre riproducono il testo attualmente vigente che dovrebbe essere eliminato; quelle in corsivo non grassetto coincidono (sostanzialmente) al testo normativo vigente del Codice della Strada; quelle in grassetto corsivo sono di nuovo conio (eccettuate le rubriche degli articoli), mentre il grassetto semplice indica passaggi esplicativi.

Art. 590 decies *Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare (già art. 9 bis C.d.S.)*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

*Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale **ai sensi dell'art. 590** la pena è della reclusione da tre a sei anni.*

Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

*Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, [all'accertamento del reato] **alla sentenza di condanna** consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali **ai sensi degli articoli 590, 590 bis, 590 quater, 590 quinquies** [gravi o gravissime] o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.*

Art. 590 undecies *Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (già art. 9 ter C.d.S.)*

“Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

*Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale **ai sensi degli articoli 590, 590 bis, 590 quater, 590 quinquies**, la pena è della reclusione da due a cinque anni.*

[All'accertamento del reato] Alla sentenza di condanna consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali di cui al comma precedente o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo"

Codice della Strada

Depenalizzazione di tutte le ipotesi di reato di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool e Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), rimodulando le sanzioni amministrative con riferimento alle ipotesi attualmente previste come reati contravvenzionali e prevedendone una ulteriore per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza o di stupefazione provochi un incidente stradale in cui taluno riporti lesioni personali non costituenti reato (modificando, rispettivamente, l'art. 186, comma 2 bis e l'art. 187, comma 1 bis), in base alla certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, rilasciata dalla struttura sanitaria agli organi di polizia stradale (cfr. art. 186, comma 5).

Abrogazione del comma 9 bis dell'art. 186 e del comma 8 bis dell'art. 187 del Codice della Strada (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), riguardanti le sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità in caso di condanna per il reato contravvenzionale ivi previsto.

Abrogazione - senza depenalizzazione - dei commi 6 e 7 dell'art. 189 del Codice della Strada, che confluiscono nell'art. 590 nonies (Omissione di soccorso stradale), con alcune modifiche volte a razionalizzare la fattispecie e ad armonizzarla con l'art. 593.

Sostituzione dell'art. 186 del C.d.S. (Guida sotto l'influenza dell'alcool) con il seguente (sostanzialmente corrispondente, salvo che per le sanzioni, a quello attualmente vigente):

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza **alcolica** [in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche]. [Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale]
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca [piu' grave] reato:
 - a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi (3) (4) ;
 - b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma [con l'ammenda] da euro 800 a euro 3.200 [e l'arresto fino a sei mesi], qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento [del reato] della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno (5) ;
 - c) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma [con l'ammenda] da euro 1.500 a euro 6.000, [l'arresto da sei mesi ad un anno,] qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento [del reato] della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata [ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI], in caso di recidiva nel biennio. [Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione

della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,] E' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stata commessa [il reato] la violazione, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea all'illecito. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter (6) (7) (8) .

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata [ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI]. [E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222] (9) .

[2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica] (10) .

[2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti] (11) .

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore (12) .

2-sexies. La sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (13) .

[2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante] (14) .

2-octies. Una quota pari al venti per cento delle [ammenda] sanzioni pecuniarie irrogate [con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies] è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all' [articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 ottobre 2007, n. 160](#), e successive modificazioni (15) .

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187 (16) .

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca [piu' grave] reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito, per il solo rifiuto, con le sanzioni pecuniarie [le pene] di cui al comma 2, lettera c). La condanna per [il reato] l'illecito di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. [Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato] In caso di recidiva nel biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (17).

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica (18).

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 (19).

[9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all' [articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000](#), secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all' [articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000](#) di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall' [articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000](#), il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all' articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta] (20).

Sostituzione dell'art. 186 bis del C.d.S. (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attivita' di trasporto di persone o di cose) con il seguente (sostanzialmente corrispondente, salvo che per le sanzioni, a quello attualmente vigente):

1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
 - a) i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - b) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

- c) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di postea sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 679, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate (2).
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
- [4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.]
5. La patente di guida e' sempre revocata [ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI], qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui [al quinto e] al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca [piu' grave] reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente e' punito con le [pene] sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla meta'. L'accertamento della violazione [condanna per il reato] di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. [Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti] In caso di recidiva nel biennio per il medesimo [reato] fatto, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di eta'. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'.

Sostituzione dell'art. 187, commi da 1 a 1-quater (attualmente contravvenzionale) del C.d.S., con il seguente (sostanzialmente corrispondente, salvo che per le sanzioni, a quello attualmente vigente):

“Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria daa All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente e' raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le sanzioni di cui al primo [e al secondo periodo del presente] comma sono aumentate da un terzo alla meta'.

Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di guida e' sempre revocata [ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, del predetto decreto legislativo], quando il fatto e' commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio.

[Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato].

[Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 1-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285].

*Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate e [fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1,] [la patente di guida e' sempre] **si applica sempre la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida [revocata]** [ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. 1-ter]. [Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica]. [Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. 1-quater]. La [pena] **sanzione** prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. [Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies].*

Modifiche di coordinamento:

Art. 219 (C.d.S.), comma 3 ter: *“3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli [articoli 186, 186-bis](#) e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222”*

Art. 219 (C.d.S.), comma 3 quater: *“3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'[articolo 186-bis](#), comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento [di uno dei reati] di una delle violazioni di cui agli [articoli 186](#), comma 2, lettere b) e c), e [187](#), **nonché la revoca della patente di guida disposta con la sentenza di condanna per i reati indicati dall'art. 222**, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'[articolo 2119 del codice civile](#)*

Art. 222 (C.d.S.), comma 2: *“2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa **non costituente reato** la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. [Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa [grave o gravissima] **ai sensi degli articoli 590 bis, 590 quater e 590 quinquies del codice penale**, la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo **ai sensi degli articoli 589 bis, 589 ter e 589 quater del codice penale alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.**] [Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena]. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza **di condanna a norma degli articoli 589 bis, 589, ter,***

589 quater, 590 bis, 590 quater, 590 quinquies del Codice penale, divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento [di sospensione o] di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale [per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente] nei confronti del soggetto contro cui e' stata pronunciata la sentenza."

Decreto legislativo n. 231/2001

25 sexiesdecies

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 bis, 589 ter e 589 quater del codice penale, quando una delle persone indicate nell'art. 5, comma 1., violando nell'interesse o a vantaggio dell'ente specifiche norme in materia di sicurezza sul lavoro, o di sicurezza stradale inerenti alla guida di veicoli a motore o di velocipidi, renda possibile la causazione della morte di una persona con violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, ferma restando ogni altra disposizione del presente decreto, si applica all'ente la sanzione

2. In relazione ai delitti di cui agli articoli 590 bis, 590 quater e 590 quinquies del codice penale, quando una delle persone indicate nell'art. 5, comma 1., violando nell'interesse o a vantaggio dell'ente specifiche norme in materia di sicurezza sul lavoro, o di sicurezza stradale inerenti alla guida di veicoli a motore o di velocipidi, renda possibile la causazione della lesione a un'altra persona con violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, ferma restando ogni altra disposizione del presente decreto, si applica all'ente la sanzione